

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 18 aprile 2024, n. 197
INNOTEC SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE _ Proroga del parere di compatibilità rilasciato con DD n. 134 del 14/04/2022 avente ad oggetto "PARERE FAVOREVOLE con PRESCRIZIONE in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di Bitonto a seguito dell'istanza della Innotec Società Cooperativa Sociale per una RSA non autosufficienti di n. 90 pl di cui n. 60 pl di Rsa di mantenimento di tipo A e n. 30 pl di Rsa di mantenimento di tipo B di cui al R.R. 4/2019, denominata "Maria Cristina di Savoia" da realizzare nel Comune di Bitonto, Via Ferdinando II di Borbone n.18 - ASL BA."

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 25 del 28/07/2023 di proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con Determinazione Dirigenziale n. 134 del 14/04/2022, questa Sezione ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Bitonto (Ba) in relazione all'istanza della Innotec Società Cooperativa Sociale_ P.I. 06428030727 – con sede in Molfetta, Via Giovanni Agnelli n. 31_ per l'autorizzazione alla realizzazione di una RSA non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 con dotazione di n. 90 posti letto pari a n. 5 nuclei, relativi alle seguenti tipologie di assistenza:

- RSA di mantenimento anziani tipo A - RR. 4/2019 con dotazione di n.60 posti letto;
- RSA di mantenimento demenze tipo B – RR. 4/2019 con dotazione di n.30 posti letto;

denominata "*Maria Cristina di Savoia*" da realizzarsi nel Comune di Bitonto alla via Ferdinando II di Borbone n.18; "**con la prescrizione che la Innotec Soc. Coop. Soc., trasmetta al Comune di Bitonto e allo scrivente Servizio entro, e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto – pena l'inefficacia della medesima - il contratto di locazione definitivo con la relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate, relativo all'immobile situato nel Comune di Bitonto alla via Ferdinando II di Borbone n. 18, con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con l'ulteriore precisazione che:**

- i. *Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla Innotec Società Cooperativa Sociale e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;*
- ii. *è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi*

- rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;*
- iii. *la Innotec Società Cooperativa Sociale è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 29.09.2020 ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;*
 - iv. *successivamente al rilascio, da parte del Comune di Bitonto (Ba), dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla Innotec Società Cooperativa Sociale alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;*
 - v. *per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 90 posti letto pari a n.5 nuclei, di cui n. 60 posti letto per una RSA di mantenimento anziani tipo A- RR.4/2019 e n. 30 posti letto di mantenimento demenze tipo B – RR 4/2019, si rinvia agli artt. 7.3.3 e 7.3.4 del R.R. n. 4/2019;*
 - vi. *il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6."*

Con nota prot. 6110 del 19/04/2022 lo scrivente Servizio ha notificato la DD 134 del 14/04/2022 al Comune di Bitonto e alla società Innotec Società Cooperativa Sociale, in persona del suo legale rappresentante.

In ottemperanza alla prescrizione imposta nella DD 134/2022, il legale rappresentante della società ha trasmesso il contratto di locazione ad uso diverso da abitazione, dalla quale si rileva quanto segue:

"2, Durata. Il contratto ha la durata di anni venticinque (25) e si intenderà rinnovato tacitamente di venticinque (25) anni in venticinque (25) anni in mancanza di disdetta da comunicarsi, da entrambe le parti contrattuali almeno dodici (12) mesi prima della scadenza e/o dei rinnovi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento(...); (Nel contratto non viene indicata la data di stipula)

"10. Sublocazione. Le parti di comune accordo stabiliscono che l'eventuale sublocazione e/o cessione del presente Contratto dovrà essere preventivamente autorizzata da parte della locatrice" Il contratto è stato registrato all'Agenzia delle Entrate _ Ufficio territoriale di Bari in data 14/02/2022 al n. 3024 serie 3T. (Si ribadisce quanto già comunicato al legale rappresentante della Innotec Società Cooperativa Sociale con DD n. 134 del 14/04/2022 "è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio"

Con pec del 2/10/2023, acquisita al prot. n AOO183/0015627 del 03/10/2023 di questo Ente, il legale rappresentante della società comunicava l'interesse di volersi avvalere della proroga di cui all'art. 7, co.6 ter

della L.R. n.9/2017 secondo cui *“6-ter. Per far fronte alle attuali condizioni della congiuntura economica, i pareri di compatibilità regionale di cui al comma 4 in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione anche per effetto di eventuali proroghe già concesse ai sensi del comma 6, sono ulteriormente prorogati di un anno. Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla comunicazione dell’interesse ad avvalersene, presentata dal titolare dell’autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 5 al dirigente della sezione regionale competente prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso.”*

L’art. 7 della L.R. 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), prevede:

- comma 4. *“Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.”*
- comma 5. *“Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l’autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.”*

Con Determinazione n. 138 del 15/12/2023 il Comune di Bitonto ha rilasciato alla Innotec Società Cooperativa Sociale l’autorizzazione alla realizzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 5, della L.R. n.9/2017.

Considerato che il parere favorevole di compatibilità, rilasciato con la sopra richiamata DD n. 134 del 14/04/2022, ha validità fino al 17/08/2024 (ossia 2 anni e 120 giorni dal rilascio del medesimo parere, termine di validità applicabile in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione nel termine di 120 giorni dal rilascio del parere favorevole di compatibilità), ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017;

Considerato, altresì, che il legale rappresentante della società ha comunicato allo scrivente Servizio in data 2/10/2023, e quindi *“prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso”*, di volersi avvalere della proroga di cui all’art. 7, co.6-ter della L.R. n.9/2017;

Tanto premesso e rappresentato,

si propone di accogliere la richiesta di proroga presentata dal legale rappresentante della Innotec Società Cooperativa Sociale in data 2/10/2023 e quindi *“prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso”*, poiché in conformità a quanto previsto dall’art. 7 co.6 ter della L.R. n. 9/2017.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa

né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di **concedere** al legale rappresentante della Innotec Società Cooperativa Sociale, ai sensi dell' art. 7, co.6 ter della L.R. n.9/2017, **la proroga del termine di validità del parere di compatibilità rilasciato con DD n. 134 del 14/04/2022** (calcolato dalla data di scadenza del termine biennale del parere di compatibilità con l'aggiunta di 120 giorni_ 17/08/2024), **per un ulteriore anno, con scadenza del termine previsto il 17/08/2025**, termine entro il quale la Innotec Società Cooperativa Sociale, in persona del suo legale rappresentante dovrà presentare istanza di autorizzazione all'esercizio per la RSA non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019, denominata "*Maria Cristina di Savoia*", per n. 90 p.l. (di cui n. 60 p.l. di Rsa di mantenimento anziani tipo A - RR. 4/2019 e n. 30 p.l. di RSA di mantenimento demenze tipo B – RR. 4/2019), da realizzarsi nel Comune di Bitonto alla via Ferdinando II di Borbone n.18, in mancanza della quale si procederà all'avvio del procedimento di decadenza del citato parere di compatibilità ai sensi dell'art. 7, co. 4 e 5 della L.R. n. 9/2017;

con la **precisazione** che il legale rappresentante della Innotec Società Cooperativa Sociale trasmetta allo scrivente Servizio, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto, il contratto di locazione con la data di stipula e senza la clausola "*10. Sublocazione. Le parti di comune accordo stabiliscono che l'eventuale sublocazione e/o cessione del presente Contratto dovrà essere preventivamente autorizzata da parte della locatrice*" relativo all'immobile sito nel Comune di Bitonto alla via Ferdinando II di Borbone n.18.

- di notificare il presente provvedimento:
- Al Comune di Bitonto (**protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it**);
- Alla Innotec Società Cooperativa Sociale _ P.I. 06428030727 _con sede in Molfetta, Via Giovanni Agnelli n. 31, in persona del suo legale rappresentante (**solidservizi@pec.it**)

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
- b. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;
- d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
- e. il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale;
- f. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria

Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

Mauro Nicastro